

ASSOCIAZIONE DOTTORI IN AGRARIA E FORESTALI DELLA SARDEGNA

STATUTO

ART. 1


E' costituita l'Associazione dei Dottori in Scienze Agrarie e in Scienze Forestali della Regione Sardegna, in breve denominabile "Associazione Dottori in Agraria e Forestali della Sardegna" in sigla "A.D.A.F. Sardegna".

L'Associazione è apartitica, senza fini di lucro e opera nel rispetto della libertà e dignità degli associati.

La sede dell'Associazione è in Villacidro (VS), c/o la Consulnet S.r.l. Z.I. strada A.

Il logo dell'Associazione dei Dottori in Scienze Agrarie e Forestali della Regione Sardegna è

ASSOCIAZIONE DOTTORI IN AGRARIA E FORESTALI DELLA SARDEGNA



ART. 2 – Adesioni ad altre Associazioni

L'Associazione aderisce alla "Federazione Italiana dei Dottori in Agraria e Forestali" (FIDAF) con sede in Via Livorno n 6 a Roma (CAP 00198) e può aderire ad altre Associazioni o Raggruppamenti Professionali.

ART. 3 – Scopi dell'associazione

L'Associazione unisce in spirito di colleganza la categoria dei laureati in Scienze Agrarie e in Scienze Forestali ed ha come oggetto principale quello di assistere i propri Soci perseguendo i seguenti scopi:

- contribuire al progresso dell'agricoltura e delle attività connesse, con le forze della tecnica che essa raccoglie e tutela, per il rispetto, la conservazione ed il miglioramento dell'ambiente, del territorio e del paesaggio, mediante iniziative proprie o congiunte con organismi pubblici, privati, professionali ed enti di ricerca;
- promuovere la tutela e l'affermazione dei ruoli del Dottore in Scienze Agrarie e del Dottore in Scienze Forestali in ambito professionale, sia nel settore pubblico che privato;
- favorire iniziative culturali, professionali e divulgative per un aggiornamento della formazione tecnico-agricola degli associati e del mondo rurale in generale;
- concorrere con le Istituzioni pubbliche e private, per l'attuazione di programmi, studi, indagini e per tutto quanto attiene lo sviluppo agricolo e l'assetto del territorio;
- studiare le tematiche economiche, tecniche e culturali miranti allo sviluppo dell'agricoltura, della selvicoltura, della zootecnia e dell'industria agraria;

Four distinct handwritten signatures in black ink, arranged horizontally from left to right. The signatures are stylized and appear to be the names of the signatories.

- ottenere la presenza della categoria nei processi decisionali con posizioni di rappresentanza, conformi alla preparazione tecnico scientifica dei Soci, in organismi, commissioni, comitati pubblici e privati, promuovendo la partecipazione della categoria all'atto della programmazione ai diversi livelli istituzionali;
- sviluppare l'aggiornamento e la qualificazione professionale dei Soci e organizzare iniziative per giovani laureati propedeutiche all'avviamento alla professione e per il perfezionamento degli studi;
- organizzare, gestire e coordinare corsi di formazione professionale, workshop, seminari, convegni, viaggi e/o incontri studio e quant'altro ritenuto necessario alla crescita professionale dei propri associati e del mondo agricolo in generale;
- realizzare iniziative editoriali;
- intensificare i contatti e lo scambio di esperienze maturate nell'ambito delle professionalità degli Associati;
- incoraggiare la stipula di accordi con Associazioni di altre categorie per migliorare lo svolgimento delle attività professionali dei Soci;
- partecipare alle iniziative volte ad incrementare l'incisività dell'istruzione professionale nel comparto agrario e forestale e nell'ambito della tutela dell'ambiente;
- collaborare, su richiesta dei Soci, alla predisposizione di capitolati tipo e contratti collettivi;
- effettuare, su richiesta delle parti, opera di conciliazione nei rapporti di lavoro;
- amministrare sovvenzioni, fondi e contributi per il conferimento di premi e borse di studio;
- ricevere contributi finanziari, pubblici e privati, per la realizzazione dei fini statutari;
- attuare qualsiasi altra attività ritenuta utile per la realizzazione degli obiettivi statutari.

ART. 4 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ART. 5 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Comitato Scientifico.

ART. 6 - L'Assemblea

L'Assemblea, costituita da tutti i soci dell'Associazione, è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, non oltre il 30 aprile in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, spedito almeno sette giorni prima per via telematica (email ordinaria o PEC), deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, il luogo, il giorno e l'ora.

La riunione dell'Assemblea, presieduta dal Presidente e dal Segretario del Consiglio Direttivo, è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente o rappresentata per delega, la metà più

uno degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, indetta anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Partecipano all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota annuale.

Gli associati che non possono intervenire all'Assemblea possono farsi rappresentare con delega scritta da un associato. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e non può disporre di più di una delega. L'Assemblea decide a maggioranza dei votanti.

L'Assemblea degli Associati è convocata, di norma, per i seguenti oggetti:

- deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Associazione;
- approvare le relazioni tecniche ed economico-finanziarie, nonché gli elaborati del Consiglio Direttivo;
- approvare la relazione finanziaria ed approvare il rendiconto di gestione;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- approvare la proposta fatta dal Consiglio Direttivo relativa all'importo della quota associativa annuale da corrispondersi dagli iscritti o di altri oneri da versare da parte degli Associati;
- discutere su altre questioni particolari;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;

La votazione segreta è obbligatoria per l'elezione delle cariche sociali.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio o di un terzo degli Associati, può nominare Associato "ad honorem" colui che, per meriti insigni, è degno di essere annoverato permanentemente tra gli Associati. La nomina è approvata dall'Assemblea degli Associati con voto favorevole di almeno i due terzi, sia presenti che rappresentati.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 7 – Soci

Sono costituite le seguenti categorie di soci:

- ordinari;
- aggregati (rappresentanti di altre associazioni professionali, docenti universitari di Scienze Agrarie e/o Scienze Forestali, nonché le personalità di chiara fama nel settore agrario ed altre figure deliberate dal Consiglio) con il diritto di partecipare alle Assemblee;
- onorari.

I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa, differenziata secondo le categorie e fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Le quote annuali di associazione devono essere versate entro il quindici aprile di ogni anno. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell'Associazione, né sono trasmissibili.

I soci, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto. Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che sono esaminati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per i Soci.



ART. 8 – Iscrizione

Possono aderire all'Associazione, in qualità di Soci ordinari, i laureati in Scienze Agrarie e/o Scienze Forestali vecchio ordinamento o con titolo equipollente secondo i nuovi ordinamenti o con titolo equipollente conseguito all'Estero, indipendentemente dall'iscrizione nei relativi albi professionali.

Il richiedente, all'atto di ammissione ad Associato, deve inoltre essere di buona condotta morale, non avere carichi pendenti con l'autorità giudiziaria e deve accettare le norme del presente Statuto.

La richiesta di adesione va sottoposta al Consiglio Direttivo dell'Associazione, con l'indicazione dei dati anagrafici e la dichiarazione di attenersi allo Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'accoglienza della domanda ed iscrive il richiedente nel libro dei soci. L'eventuale rifiuto deve essere motivato.

Il Consiglio Direttivo stabilisce, con apposite disposizioni, le modalità di adesione per i soci aggregati e gli onorari.

ART. 9 – Esonero di responsabilità

L'atto dell'iscrizione del socio comporta espressamente l'esonero dell'Associazione da qualsiasi responsabilità per infortuni o per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo ogni attività o manifestazione sociale organizzata dall'Associazione.

ART. 10 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni presentate con lettera;
- espulsione deliberata per gravi motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;
- la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- la morosità nel pagamento della quota sociale per più di due anni consecutivi.

Le dimissioni non esonerano il socio dagli impegni assunti, cioè dal pagamento delle quote arretrate e di quella dell'anno in cui vengono rassegnate le dimissioni.

Il socio, a suo tempo radiato, può chiedere la riabilitazione se sono trascorsi almeno due anni dalla radiazione e sempre che siano state rimosse le eventuali cause che la determinarono. La richiesta è presentata al Consiglio Direttivo.

Il socio espulso per morosità può rientrare nell'Associazione pagando tutte le quote arretrate.

I soci comunque cessati non potranno chiedere il rimborso delle quote associative e dei contributi versati, né avranno alcun diritto sul patrimonio sociale o a qualsivoglia forma di liquidazione.

ART. 11 – Il Consiglio Direttivo

Il primo Consiglio Direttivo costituente la A.D.A.F. Sardegna si compone di cinque membri, eletti tra i soci fondatori dell'Associazione, ed avrà la durata di cinque anni. A decorrere dal secondo mandato, il numero di componenti il Consiglio Direttivo sarà pari a sette, la durata del Consiglio Direttivo sarà pari a quattro anni e i membri saranno rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei Soci con votazione segreta.

In caso di dimissioni, decadenza, impedimento o decesso di uno o più consiglieri, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione in base al criterio della chiamata dei primi non eletti o, ad esaurimento, per

cooptazione su proposta del Consiglio Direttivo. Eccezionalmente in caso di dimissioni durante il primo mandato la sostituzione avverrà tra i soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi per iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno cinque Consiglieri, eccezion fatta per il primo mandato in cui è sufficiente la richiesta di tre Consiglieri. L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo, spedito almeno sette giorni prima per via telematica (email ordinaria o PEC), deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, il luogo, il giorno e l'ora.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri.

Il Consigliere decade dal suo incarico dopo tre assenze consecutive non giustificate.

Le decisioni del Consiglio sono valide quale che sia il numero dei votanti e vengono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

ART. 12 – Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- nomina il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- cura il conseguimento dei fini statutari e indica le linee operative secondo le deliberazioni dell'Assemblea;
- delibera, su proposta del Presidente, su questioni urgenti;
- delibera sui rendiconti di gestione da sottoporre all'Assemblea;
- approva i regolamenti interni;
- propone all'Assemblea modifiche allo Statuto;
- amministra i proventi dell'Associazione e delibera lo schema di bilancio preventivo dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea;
- delibera sulle convocazioni delle Assemblee dei Soci e sulle proposte dell'Assemblea;
- ratifica l'ammissione dei nuovi soci;
- propone la quota annuale da corrispondersi dagli iscritti in relazione alle spese occorrenti per la vita dell'Associazione, e concorda con le Associazioni aderenti e con quelle alle quali aderisce l'Associazione, i contributi da riscuotere o da versare;
- delibera i provvedimenti disciplinari;
- esercita, in caso di urgenza, i poteri dell'Assemblea riferendone alla medesima per la ratifica nella sua riunione più prossima;
- nomina i delegati all'Assemblea della Federazione Italiana dei Dottori in Agraria e Forestali ed a quella della Federazione Regionale eventualmente costituita o di altri Enti ai quali l'Associazione abbia aderito;
- adempie alle altre attribuzioni previste dalla legislazione, dai regolamenti e dalle disposizioni delle competenti autorità regionali o nazionali;
- regolarizza con specifici contratti sottoscritti dai contraenti, con l'indicazione delle destinazioni e la ripartizione dei rispettivi oneri, eventuali contributi finanziari ricevuti per la realizzazione dei fini statutari.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è l'organo che attua le linee operative dell'Associazione, con ampi poteri di iniziativa, ivi compresa la costituzione di commissioni con incarichi specifici.



Art. 13 – Norme elettorali del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea con votazione segreta sulla base di un'unica lista predisposta in ordine alfabetico dal Consiglio Direttivo uscente. Le elezioni vengono indette dal Consiglio Direttivo uscente almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea, secondo le norme di convocazione della stessa. Possono essere candidati tutti i soci in regola con le quote associative e con almeno un anno di anzianità associativa alla data dell'Assemblea. Le candidature, firmate per accettazione, devono pervenire al Consiglio Direttivo, almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea.

Ogni socio potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero dei membri costituenti il Consiglio Direttivo da eleggere. A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.

ART. 14 – Funzioni delle cariche elette dal Consiglio Direttivo

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione, è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione, convoca le riunioni del Consiglio Direttivo, stabilisce l'ordine del giorno e le presiede. Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed adempie alle funzioni che sono a lui affidate dal presente Statuto e/o che gli sono delegate dai competenti Organi sociali. Può contrarre prestiti a breve, ha la facoltà di riscuotere e rilasciare quietanza per conto dell'Associazione ed ha la firma sui conti correnti intestati all'Associazione, sia bancari che postali. In caso di sua assenza prolungata o di impedimento per malattia, lo sostituisce il vice Presidente espressamente da lui delegato.

Il Vice Presidente integra il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, potendo agire anche in sua vece per delega. In caso di impedimento o di mancanza del Presidente i poteri di ordinaria amministrazione sono esercitati dal Vice Presidente con firma abbinata a quella del Tesoriere.

Il Segretario coadiuva il Presidente e il Vice Presidente nell'esercizio delle loro funzioni, compila e cura la tenuta dei verbali e della corrispondenza, ha la delega per la firma della corrispondenza ordinaria, attendendo particolarmente alla regolarità delle convocazioni. Conserva tutti gli atti dell'Associazione, aggiorna lo schedario dei soci, affianca il Presidente nell'attuazione delle delibere degli organi sociali.

Il Tesoriere cura la gestione economica e finanziaria, della quale è responsabile sia verso il Presidente sia verso il Consiglio Direttivo. Provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative, effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo, tiene il registro delle entrate e delle uscite, il libro degli inventari, redige il conto consuntivo ed il bilancio di previsione da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea, previo esame ed approvazione del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere ha la firma sui conti correnti postali e bancari.

ART. 15 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone almeno di tre membri forniti di particolari doti di moralità e di esperienza umana e professionale. I membri del Collegio dei Probiviri sono eletti dall'Assemblea dei Soci con votazione segreta.

Al Collegio dei Probiviri spetta di dirimere con funzione arbitrale ogni vertenza tra i soci e gli organi dell'Associazione, nonché tra gli organi stessi e le persone che li compongono.

Assicura il suo intervento quando il comportamento professionale e morale dei soci rechi danno al prestigio dell'Associazione proponendo al Consiglio anche motivate sanzioni, che possono arrivare all'espulsione del socio, in tal caso con voto unanime.

Al Collegio dei Probiviri può essere richiesto un parere sull'ammissibilità dei nuovi soci.

ART. 16 – Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è formato da cinque membri: due componenti effettivi del Consiglio Direttivo e tre Professori Universitari. I componenti del Consiglio Direttivo potranno essere sostituiti tra i quattro membri supplenti all'uopo denominati, tre dei quali appartenenti al Consiglio Direttivo e uno tra i soci dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico è l'organo di supporto tecnico-scientifico al Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico si riunisce ogni qual volta si renda necessario per lo svolgimento delle sue funzioni.

ART. 17 – Retribuzione cariche

Le cariche elettive sono a titolo gratuito.

È ammesso il rimborso delle spese, preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo per necessità di rappresentanza o di incarico e/o sostenute dai Soci in attuazione dei programmi deliberati. Possono essere rimborsate solo le spese autorizzate, sostenute nell'espletamento dei compiti loro affidati, se richieste entro l'esercizio finanziario in cui sono state sostenute.

Il tesoriere relaziona al Consiglio Direttivo sui rimborsi effettuati.

ART. 18 – Cumulo delle cariche

E' ammesso il cumulo delle cariche dell'Associazione e quelle degli Ordini dei rispettivi albi professionali.

ART. 19 – Durata esercizio finanziario

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procede alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione all'Assemblea, unitamente al programma dell'attività.

ART. 20 –Provvedimenti disciplinari

Il Consiglio dell'Associazione ha la facoltà di:


- censurare il Socio che trasgredisca i propri doveri professionali e morali o turbi lo svolgimento dell'attività associativa approvata dall'Assemblea;
- sospendere dall'esercizio dei diritti sociali il Socio che sia recidivo nelle mancanze di cui al comma precedente;
- espellere il socio che trasgredisce ai propri doveri professionali e morali nell'esercizio delle sue attività tale da renderlo indegno di appartenere all'Associazione.

I provvedimenti devono essere debitamente motivati e assunti solo dopo avere consentito al socio di formulare le proprie contro deduzioni entro un termine congruo fissato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Tutti i provvedimenti disciplinari devono essere comunicati per via telematica (email ordinaria o PEC).

Se il Socio è iscritto ad un albo professionale il Consiglio Direttivo può segnalare all'Ordine i motivi dell'espulsione.

I soci comunque cessati non potranno chiedere il rimborso delle quote associative e dei contributi versati, né avranno alcun diritto sul patrimonio sociale o a qualsivoglia forma di liquidazione.



ART. 21 – Proventi dell'Associazione

Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività dell'Associazione provengono da:

- contributi dei soci fondatori;
- quote di iscrizione annuali degli associati;
- contributi derivanti da prestazioni di servizi resi in conformità alle finalità istituzionali per i quali non esiste una specifica organizzazione ed i cui corrispettivi non eccedono i costi di diretta imputazione;
- contributi dei soci e dei privati;
- entrate derivanti da cessione di beni e servizi agli associati e non associati;
- beni mobili ed immobili che, a titolo gratuito o a titolo oneroso, sono pervenuti all'Associazione
- sponsorizzazioni pubbliche o private finalizzate al conseguimento dei fini istituzionali;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di istituzioni od altri enti pubblici;
- contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
- erogazioni e donazioni;
- interessi attivi su depositi bancari e postali e rendite patrimoniali;
- donazioni e/o lasciti;

ART. 22 – Uscite dell'Associazione

Le uscite economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- quote spettanti alla Federazione Italiana Dottori in Agraria e Forestali (FIDAF);
- spese generali di funzionamento ed organizzazione;
- spese di predisposizione e preparazione corsi di formazione professionale, workshop, seminari, convegni, viaggi e/o incontri studio e quant'altro ritenuto necessario alla crescita professionale dei propri associati e del mondo agricolo in generale e quant'altro possa contribuire alla formazione e valorizzazione del Dottore in Agraria e del Dottore Forestale;
- spese deliberate in seno al Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea.

ART. 23 – Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni acquistati o comunque venuti in suo possesso, come da inventario.

ART. 24 – Uso dei risultati di gestione

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' possibile la creazione di fondi a specifica destinazione purché in linea con gli scopi statutari.

ART. 25 – Modifiche dello statuto

Le modifiche al presente statuto devono essere proposte dal Consiglio Direttivo dell'Associazione ed approvate dall'Assemblea con il voto favorevole dei 2/3 degli Associati presenti.

ART. 26 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso dall'Assemblea, appositamente convocata, con il voto favorevole dalla maggioranza assoluta degli Associati in regola con il versamento delle quote sociali.

In caso di approvazione dello scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nomina un Collegio di tre o più liquidatori che provvedono agli adempimenti previsti dalla vigente legislazione.

La devoluzione del patrimonio, residuo dalla liquidazione dell'Associazione è destinato ad altra Associazione dei Laureati in Scienze Agrarie e Scienze Forestali.

In mancanza di tale indicazione il patrimonio dell'Associazione passa ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità senza scopo di lucro.

Art. 27 – Norme finali

Il presente Statuto, approvato a Sassari il 18/04/2019, entra immediatamente in vigore.

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso rimando alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi dello Stato, in quanto applicabili, in materia di Associazioni.

